



La moglie non intendo riconciliarmi. Mi riporto a quanto scritto dal mio avvocato in ricorso. A settembre 2021 mi sono rivolta al centro anti violenza di per le condotte di mio marito nei miei confronti e sono stata collocata in un luogo protetto con le figlie. Adesso sono in affitto.

Lavoro con euro 1.000 circa. Le bambine vanno a scuola. Mi è stato detto che lui è andato ai domiciliari il Prima era detenuto per evasione con riferimento a reato di furto.

Da settembre 2021 il padre non ha visto le figlie. Ha fatto delle video chiamate che però sono state interrotte, come deciso assieme al Servizio sociale perché nocive per le bambine. Il Servizio è intervenuto credo da ottobre 2021.

Da quando è uscito dal carcere sta cercando in tutti i modi di avere informazioni su di noi e minaccia di portarmi via le bambine. Questo non mi fa stare tranquilla visti i suoi comportamenti. Venerdì sera ho fatto una nuova segnalazione ai Carabinieri.

Il marito : Non sono d'accordo sulla separazione, perché non ho fatto niente di male.

Mi riporto a quanto scritto dal mio avvocato in comparsa. Al momento della notifica ero detenuto per una accusa infondata di furto in concorso. Dal sono in detenzione domiciliare e sono stato autorizzato a partecipare all'udienza di oggi. Da settembre 2021 il 17, ero in detenzione domiciliare, la madre è andata via con le bambine non so il perché. I carabinieri mi hanno notificato un atto. Sono tornato in carcere dopo una settimana il 22 settembre. Non so niente di cosa è successo l'ho scoperto tre giorni fa.

Si devono assumere i provvedimenti temporanei ed urgenti.

#### Misure di protezione e Affidamento e frequentazione delle figlie

è indagato per i reati di cui agli art.li 572 e 609 bis cp commessi ai danni della moglie: sono in corso le indagini preliminari.

per sottrarsi a questa situazione, oltre a presentare denuncia – querela si è rivolta al centro anti violenza di che per un certo periodo l'ha collocata insieme alle figlie in località protetta. Il marito, in precedenza in stato di detenzione in carcere, si trova ora dal in stato di detenzione domiciliare, con probabile fine pena a novembre 2022, quando dichiara che riprenderà anche l'attività lavorativa, avendo già un contratto di lavoro.

Vi sono dunque ora esigenze di protezione della moglie, che era in precedenza tutelata dalla detenzione in carcere del marito.

La legge 154/2001 (art. 8) consente che in sede presidenziale possano essere assunti provvedimenti aventi i contenuti indicati nell'art. 342 ter c.c.

Nel caso in esame a tutela della ricorrente dalle temute condotte del marito può essere disposto il divieto di avvicinamento di \_\_\_\_\_ all'abitazione familiare ed agli altri luoghi frequentati da \_\_\_\_\_ per la durata di mesi sei. Si provvede come da dispositivo.

Le condotte del marito giustificano, allo stato, a tutela delle figlie minori, l'affido esclusivo rafforzato di \_\_\_\_\_ la alla madre, con collocazione presso di lei.

Il servizio sociale di \_\_\_\_\_ è incaricato di regolamentare i rapporti delle figlie con il padre inizialmente in forma protetta, con facoltà di interromperli qualora disturbanti e pregiudizievoli per le minori, nonché si svolgere le ulteriori attività di cui in dispositivo.

#### Disposizioni sul mantenimento delle figlie

La ricorrente lavora con stipendio mensile netto di circa euro 1.000.

Il convenuto ha dichiarato di avere già un contratto di lavoro e che dovrebbe iniziare l'attività a novembre 2022 quando presumibilmente cesserà il suo stato di detenzione.

Sulla base di tali elementi può essere posto, come richiesto dalla ricorrente, a carico del padre un contributo di 200,00 euro mensili per figlia, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato, da quando riprenderà l'attività lavorativa. Si provvede come da dispositivo.

P.Q.M.

assume i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:

- Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
- Prescrive a \_\_\_\_\_ di non avvicinarsi all'abitazione ed agli altri luoghi frequentati da \_\_\_\_\_

stabilisce in sei mesi la durata dell'ordine di protezione a partire dalla sua esecuzione;

dispone che la notifica e l'esecuzione siano effettuati dai Carabinieri della Stazione di \_\_\_\_\_

- Affida le figlie minori \_\_\_\_\_ in via esclusiva alla madre, anche per le questioni di maggiore interesse (cd. affido superesclusivo o esclusivo rafforzato), disponendo che le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, con collocazione presso la madre.

Incarica il servizio sociale di \_\_\_\_\_ di regolamentare i rapporti delle figlie con il padre inizialmente in forma protetta, con facoltà di interromperli qualora disturbanti e pregiudizievoli per le minori.

Il servizio sociale è altresì incaricato di svolgere una indagine psico-sociale in ordine alle condizioni psico-fisiche delle due minori, alle condizioni dei genitori ed alla loro relazione con le figlie, di procedere all'ascolto della minore che ha compiuto 12 anni, di predisporre se necessario per entrambe le minori un percorso di sostegno psicologico, di predisporre in favore del padre e della madre un percorso di sostegno delle capacità genitoriali, di fornire indicazioni in ordine al possibile regime di affidamento, collocazione e frequentazione di

assegna termine ai due Servizi sociale sino al 30 dicembre 2022 per far pervenire a questo Ufficio e segnatamente al giudice istruttore dott.ssa una prima relazione sull'attività svolta e sui temi sopra indicati.

- Dal momento in cui riprenderà l'attività lavorativa e comunque dal mese di dicembre 2022, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento delle figlie la somma mensile di € 400,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.

Provvedendo ai sensi dell'art. 709 c.p.c.

#### NOMINA

Giudice Istruttore la dott.ssa

#### FISSA

l'udienza di comparizione e trattazione in data

salva diversa modalità (udienza da remoto o a trattazione scritta) disposta dal giudice istruttore da verificare tramite accesso al fascicolo telematico,

disponendo che parte ricorrente entro il termine di 45 gg prima della predetta udienza notifichi la presente ordinanza alla parte convenuta non comparsa;

#### ASSEGNA A PARTE RICORRENTE

termine sino a 40 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito in Cancelleria di memoria integrativa con i contenuti di cui all'art. 163, comma 3, nn. 2, 3, 4, 5 e 6, c.p.c.;

#### ASSEGNA A PARTE CONVENUTA

termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167, comma 1 e 2, c.p.c. e per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, avvertendola che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui

